

TI_GERICHTE 38.2023.5 vom 19. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2023.5_d20220919

FR: TI_GERICHTE 38.2023.5 du 19 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 38.2023.5 del 19 settembre 2022

Regeste

Domanda d'indennità per insolvenza respinta poiché il richiedente era amministratore unico della società presso cui era alle dipendenze e che è poi fallita. Ininfluyente il fatto che egli abbia addotto che la sua partecipazione finanziaria e il ruolo di AU erano solo a titolo fiduciario

Erwägungen

E. 2

). Sur ces aspects: 31 N 40 ss. En édictant l'al. 2 de l' art. 51 LACI , le législateur a voulu exclure d'une protection particulière les personnes en principe informées de la situation financière de l'entreprise en raison de leur statut ou des fonctions exercées (FF 1994 I p. 362). Toutefois, le fait de disposer, par exemple, d'un droit de regard sur la comptabilité n'est pas un indice suffisant d'influence décisionnelle et ne constitue pas un motif indépendant d'exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu d'office du droit à l'indemnité. Or, le comptable n'a souvent pas le pouvoir décisionnel d'un dirigeant. Pour qu'un employé puisse être exclu du droit, il faut qu'il ait pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l'orientation, à l'étendue ou à la cessation de l'activité (arrêts du 24 janvier 2006 [C 160/05] consid.

E. 2.8

L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2022.5 del 20 giugno 2022 consid. 2.17.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 5

et 6 ; 2 septembre 2003 [C 18/03] consid. 2).” A pag. 350 N. 41 in relazione all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI Rubin ha indicato: " 41 La possibilité d'engager la société ne suffit pas à entraîner l'exclusion du droit. C'est en principe l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes dans le cadre des rapports internes à l'entreprise qui détermine la possibilité de fixer les décisions ou de les influencer considérablement au sens de l' art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 120 V 521). La notion matérielle de l'organe dirigeant est déterminante (DTA 2009 p. 177). Divers indices peuvent être recueillis afin de déterminer la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise (10 N 24). Les membres du conseil d'administration, qui disposent ex lege du pouvoir déterminant au sens de l' art. 31 al. 3 let. c LACI , sont quant à eux exclus d'emblée du droit. C'est une exception (10 N 25). Les personnes qui, sans faire partie d'un organe dirigeant, ont néanmoins une influence considérable sur la marche de l'entreprise en raison de leur position de propriétaire (actionnaire, etc.), sont également exclues du droit (détails : 10 N 26).” 2.5. Per completezza giova rilevare che in una sentenza 8C_621/2018 del 20 marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 Nr. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV Nr. 5 pag. 17, il Tribunale federale, con riferimento per analogia all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl. L’Alta Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già di per sé dalla sua posizione di socio. In una sentenza 8C_433/2019 del 20 dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 Nr. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV Nr. 15 pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz “Anspruch der Aktionärin/des Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung” in SZS/RSAS 2020 pag. 101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto 2018 era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di abuso. È stato precisato che dopo il ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla società, bensì le circostanze concrete della fattispecie. In quell’occasione l’Alta Corte ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V 200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione finanziaria. In proposito cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.8.; STCA 38.2020.36 del 29 ottobre 2020 consid. 2.1. 2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nel dicembre 2018, è stato iscritto a Registro di commercio quale amministratore unico con diritto di firma individuale della _____, fondata nel dicembre 2018 e il cui scopo sociale è segnatamente “l’esercizio di un’impresa generale di pulizie, la fabbricazione, importazione, esportazione e la vendita all'ingrosso e al dettaglio in Svizzera e all'estero di detergenti, disinfettanti, sanificanti, carta, prodotti destinati al trattamento di superfici di ogni genere. (...)” (cfr. doc. 77: estratto RC anche reperibile al sito www.zefix.ch). Il ricorrente è altresì stato alle dipendenze della SA dal 1° marzo 2019 in qualità di consulente di vendita a tempo pieno con retribuzione di fr. 6'000.-- lordi al mese per dodici mensilità (cfr. doc. 96-98). Con scritto del 30 aprile 2022 l’insorgente ha sollecitato la ditta a pagargli gli stipendi

arretrati secondo i conteggi salariali già inoltrati alla Cassa _____ negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, precisando che “in mancanza di quanto sopra non potrò essere presente in ditta” (cfr. doc. 82). Il 28 settembre 2022 il Pretore del Distretto di _____ ha pronunciato il fallimento della _____ a far tempo dal 29 settembre 2022 su istanza della società medesima (cfr. doc. 33; 79). Il ricorrente, nel frattempo, il 12/15 settembre 2022, ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza nella quale ha indicato che l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 31 agosto 2022 e che i suoi crediti salariali nei confronti della _____ ammontano all’importo totale di fr. 83’895.-- per salari relativi ai mesi da ottobre a dicembre 2021 a da gennaio ad agosto 2022 (cfr. doc. 70-71). Con decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 la Cassa, confermando il proprio provvedimento del 19 settembre 2022 (cfr. doc. 66-67), ha negato all’insorgente il diritto alle indennità per insolvenza, poiché occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla _____, essendone l’amministratore unico con firma individuale (cfr. doc. A). 2.7. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che è incontestato che l’assicurato era, come del resto è tuttora (cfr. estratto RC), iscritto a Registro di commercio quale amministratore unico con diritto di firma individuale della _____. Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3., egli non può beneficiare dell’indennità per insolvenza. Secondo l’Alta Corte sono, infatti, decisivi gli oneri (obblighi e prerogative) che spettano ex lege a un membro del consiglio di amministrazione di una SA, al quale il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla società (cfr. consid. 2.3.; 2.4.). Il fatto che l’assicurato abbia addotto che la sua partecipazione finanziaria nella SA, come pure il suo ruolo di amministratore unici siano soltanto a titolo fiduciario (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non è atto a sovvertire l’esito della presente vertenza. In effetti è vero che agli atti figura un “contratto di mandato fiduciario” concluso il 31 gennaio 2019 tra RA 1 e il ricorrente, definiti “mandante”, rispettivamente “mandatario”, da cui si evince, da un lato, che la parte mandante ha affidato alla parte mandataria la somma di fr. 100'000.-- per costituire la _____ che avrebbe avuto un capitale azionario di pari importo di f. 100'000.--. Al riguardo è stato precisato che “il mandatario si preoccupa di provvedere a sottoscrivere l’intero capitale azionario di CHF 100'000.-- della costituenda ditta _____ a nome proprio, ma per ordine e conto della parte mandante” e che “il mandatario conferma incondizionatamente e senza eccezione alcuna che le azioni sono di esclusiva proprietà del mandante” (cfr. doc. 56-57 p.ti A, C, art. 4) D’altro lato, risulta che la parte mandataria (ossia l’insorgente) ha assunto la carica di amministratore unico e che tale incarico sarebbe stato svolto a titolo fiduciario in nome proprio ma per ordine e conto del mandante, specificando che “il mandatario si impegna ad esercitare le sue funzioni ed il mandato esclusivamente in base ad eventuali direttive di dettaglio” (cfr. doc. 56-57 p.to E; art. 01, 02). È altrettanto vero, però, che la convenzione in questione prevede che “senza tuttavia esservi obbligato il Mandatario ha la facoltà di agire senza attendere le istruzioni particolari quando ritiene che l’interesse della ditta sia preminente” e che “considerata la piena autonomia gestionale del Mandatario (Fiduciario) questi è responsabile di eventuali danni” (cfr. doc. 57 art. 03, 11). In uno scritto del 20 gennaio 2022 indirizzato all’Ufficio esecuzioni di _____ RI 1 si è, peraltro, definito quale proprietario dell’azienda, indicando che “essendo titolare e unico amministratore della mia azienda non percepisco più la mensilità salariale, ma visto le notevoli difficoltà che anche la mia azienda sta affrontando negli ultimi anni causa (Covid-19)” e di non avere percepito indennità per lavoro ridotto essendo il proprietario della ditta (cfr. doc. 103).

Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione finanziaria dell'assicurato nella SA sembra effettivamente aver avuto luogo tramite il denaro affidatogli da RA 1 (va comunque osservato che secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a quest'ultima; cfr. STF 8C_642/2015 del 6 settembre 2016 consid. 6; STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010 consid. 4.1.1.; DTF 117 II 429 consid. 3b; DTF 107 III 103), dal profilo della gestione della società l'insorgente risulta rivestire la funzione di amministratore unico come da iscrizione a RC, non solo con facoltà di agire, quando ritiene che l'interesse della ditta sia preminente, senza attendere le istruzioni particolari (cfr. doc. 57 art. 03), ma pure con piena autonomia gestionale in relazione a cui può d'altronde essere ritenuto responsabile degli eventuali danni (cfr. doc. 57 art. 11). Del resto secondo il contratto di mandato fiduciario il mandatario si è impegnato a esercitare il suo mandato "esclusivamente in base a eventuali direttive di dettaglio" (cfr. art. 57 art. 2), ciò che implica che le indicazioni (eventuali) possono essere date oppure no. Esse sono, perciò, possibili ma non certe e comportano una libertà di azione a favore dell'insorgente, il quale non è strettamente vincolato da istruzioni. È, poi, utile evidenziare che l'Alta Corte, con giudizio C 224/06 del 3 ottobre 2007, ha accolto un ricorso della SECO inoltrato contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Vaud che aveva annullato la decisione su opposizione con cui la Cassa aveva negato a un'assicurata il diritto a indennità per insolvenza a causa del suo ruolo di membro del consiglio di amministrazione della SA, sua ultima datrice di lavoro. La nostra Massima Istanza ha stabilito che la richiesta di indennità per insolvenza dell'assicurata andava rifiutata, poiché, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale cantonale (quest'ultimo aveva considerato che l'assicurata non godesse di un reale potere decisionale in seno alla SA, siccome dominata da un investitore che era il vero avente diritto economico e proprietario delle azioni, mentre la stessa possedeva una sola azione nominativa di fr. 1'000 a titolo fiduciario e disponeva unicamente della firma collettiva a due), nel caso di un membro del consiglio di amministrazione che dispone ex lege di un potere determinante - come nel caso di un amministratore unico di una SA (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) - non è necessario esaminare oltre l'effettiva estensione del suo potere decisionale. Inoltre con sentenza 8C_642/2015 del 6 settembre 2016, già menzionata sopra, il TF ha confermato il diniego del diritto a indennità per insolvenza nei confronti di una ricorrente che aveva concluso con il fratello un accordo fiduciario secondo cui lei deteneva il totale delle azioni della SA interamente liberate dal fratello (che non desiderava che il suo nome apparisse) ed era iscritta a RC quale direttrice generale con firma individuale. L'Alta Corte ha evidenziato che, benché dal contratto emergeva che l'insorgente non godesse di una completa indipendenza nell'esercizio della sua funzione, la sua posizione non era paragonabile al ruolo di un "uomo di paglia", visto che era pienamente coinvolta nella gestione del personale e delle finanze. Dal canto suo il TCA, in una sentenza 38.2012.78 del 13 maggio 2013, ha negato il diritto all'indennità per insolvenza a un assicurato, iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di firma individuale, che deteneva una quota di fr. 110'000.-- su un capitale sociale di fr. 130'000.--. Questo Tribunale ha specificato che il medesimo, a prescindere dal fatto che avesse addotto che la sua partecipazione finanziaria nella società, come pure il suo ruolo di socio e gerente fossero soltanto a titolo fiduciario, rivestiva la funzione di socio e gerente senza riserve o limitazioni. In proposito cfr. pure STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016 consid. 2.7.;

STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2007.9 del 24 maggio 2007 consid. 2.9. Per inciso giova rilevare che nell'ambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta l'art. 52 LAVS l'amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto l'effettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3.; STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.). Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che rettamente la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza richieste il 12 settembre 2022. La decisione su opposizione del 10 gennaio 2023 deve, conseguentemente, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.